

Cura Italia: 600 euro per gli iscritti alla gestione separata, artigiani, commercianti e altri

Alfine il Decreto "Cura Italia" ha visto la luce, con un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, in data 17 marzo.

Diviene quindi definitivo il quadro delle indennità che vengono stabilite a favore di iscritti alla Gestione INPS separata, Artigiani, Commercianti ed altri iscritti INPS.

Una primo aspetto da tenere in considerazione è la somma prevista: euro 600,00 per ciascun lavoratore autonomo, una tantum, per il mese di marzo, senza distinzioni di alcun genere (settore di attività, reddito, ecc.) se non quella della gestione di appartenenza.

Le indennità non saranno riconosciute ai soggetti che, seppure iscritti ad una gestione tra quelle ricomprese nella misura a sostegno, sono altresì pensionati o iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie.

Parimenti, l'indennità non verrà riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

Per potersi giovare dell'indennità occorrerà presentare apposita istanza all'INPS, secondo modalità che sono ancora da definirsi. Le domande saranno accolte sino a capienza delle somme stanziare nel DL cura Italia.

Riepiloghiamo quindi quali sono le disposizioni entrate in vigore con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta, segnalando che rispetto al precedente intervento effettuato sulla scorta della bozza di decreto, sono mutati gli articoli di riferimento e le somme complessivamente stanziare, che risultano più alte rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento:

Articolo 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co.

ISCRITTI INPS GESTIONE SEPARATA

- Liberi professionisti titolari di partita IVA

- Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co.

iscritti alla data del 23/02/2020

purché non pensionati

purché non iscritti ad altra forma obbligatoria

- Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo

- Erogata dall'INPS previa domanda

- non concorre alla formazione del reddito

Articolo 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago

INPS ARTIGIANI E COMMERCianti

purché non pensionati

purché non iscritti ad altra forma obbligatoria

- Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo

- Erogata dall'INPS previa domanda

- non concorre alla formazione del reddito

Articolo 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Dipendenti stagionali nel settore turismo

in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra 1.1.2019 e la data di entrata in vigore del

purché non pensionati

purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto

- Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo

- Erogata dall'INPS previa domanda

- non concorre alla formazione del reddito

Articolo 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo

Operai agricoli a tempo determinato, che nel 2019 abbiano

- Indennità una tantum euro effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo

- Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo

- Erogata dall'INPS previa domanda

- non concorre alla formazione del reddito

- Risorse disponibili 103.8 milioni di euro per il 2020

Articolo 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati

cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; non titolari di pensione non titolari di rapporto di lavoro

- Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo

- Erogata dall'INPS previa domanda

- non concorre alla formazione del reddito

Professionisti iscritti obbligatoriamente a Cassa di Previdenza

Il Decreto non prevede alcuna disposizione per i professionisti iscritti obbligatoriamente a Cassa di Previdenza

Saranno le casse a valutare autonomamente eventuali forme di sostegno

Articolo 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal

virus COVID-19

Lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza

Modalità da definirsi con Decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in

Istituto denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza"

Riconoscimento indennità nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020

Le disposizioni attuative per la

gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà

essere destinata – in via eccezionale - quota parte del Fondo stesso.